

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione

in primo luogo il verificarsi di ritardi nella definizione delle richieste di trasferimento rispetto al termine semestrale previsto dalla disciplina vigente, dovuti principalmente al fatto che alcune fasi del processo di lavorazione delle suddette richieste risultano ancora, in larga misura, gestite in maniera manuale oppure non sono ancora sufficientemente standardizzate.

In diversi casi, inoltre, i manuali operativi in cui vengono rappresentati i processi di attività non sono risultati aggiornati rispetto a situazioni nel frattempo modificate, determinandosi così incoerenze tra le procedure di lavoro ivi illustrate e quelle effettivamente praticate ovvero non risultavano declinare con precisione la ripartizione di competenze e le modalità di svolgimento delle attività attribuite ad alcune funzioni interne.

In un caso, relativo a un fondo pensione aperto, la verifica ispettiva ha fatto emergere carenze nel livello di autonomia del Responsabile nello svolgimento della propria attività e la mancata convocazione dello stesso alle riunioni dell'organo di amministrazione e del collegio sindacale.

Con particolare riferimento ad alcuni fondi negoziali, l'intervento ha evidenziato l'assenza di una struttura organizzativa adeguata e un'eccessiva dipendenza della forma pensionistica dalle parti istitutive, con conseguenti criticità nel livello di autonomia decisionale del fondo. In un altro caso sono emerse permanenti difficoltà del fondo nell'attribuzione di funzioni interne anche essenziali che, invece di assumere connotazioni di stabilità, continuavano a essere gestite con soluzioni temporanee.

In alcuni casi, le criticità riscontrate nel corso delle verifiche ispettive hanno costituito il presupposto per l'irrogazione di sanzioni pecuniarie nei confronti degli organi della forma pensionistica.

2.1.2 Le sanzioni

La COVIP può irrogare sanzioni amministrative nei confronti dei componenti degli organi di amministrazione, di controllo e dei responsabili delle forme pensionistiche complementari, dei liquidatori e dei commissari straordinari, ai sensi dall'art. 19-*quater* del Decreto lgs. 252/2005.

Gli enti sono responsabili in solido del pagamento della sanzione con i soggetti che hanno compiuto la violazione. Gli stessi enti possono rivalersi nei confronti dei responsabili della violazione, per l'intero importo della sanzione pagata.

Relazione per l'anno 2016

La norma sopra richiamata definisce quali sono le violazioni della normativa, primaria e secondaria, in materia di previdenza complementare che costituiscono illecito amministrativo e, per ciascuna tipologia di violazione, stabilisce l'importo minimo e massimo delle sanzioni pecuniarie. La misura di dette sanzioni va da un minimo di 500 euro a un massimo di 25.000 euro.

Le sanzioni possono essere applicate sia in seguito ad accertamenti compiuti nell'ambito della vigilanza cartolare, sia in esito alle verifiche ispettive. L'irrogazione delle sanzioni avviene in seguito a un articolato procedimento che, partendo dalla contestazione di irregolarità per le quali la legge prevede sanzioni amministrative, assicura il rispetto del principio del contraddittorio.

Il predetto procedimento è disciplinato dal "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato dalla COVIP con Deliberazione del 30 maggio 2007 e pubblicato sulla G.U. n. 130 del 7 giugno 2007.

In particolare, è previsto che il procedimento sia articolato in due distinte fasi:

- l'attività istruttoria, di competenza delle strutture operative della COVIP, presso la quale è costituito il Comitato per l'esame delle irregolarità, presieduto dal Direttore Generale; il predetto Comitato esamina gli atti e formula proposte, che vengono portate all'attenzione della Commissione;
- successivamente alla conclusione dell'attività istruttoria, le decisioni in materia di applicazione delle sanzioni sono deliberate dalla Commissione.

Il procedimento si avvia con un atto di contestazione che riporta tutti gli elementi di fatto e di diritto su cui si basa l'assunto sanzionatorio. Ai controinteressati è dato un adeguato tempo per presentare memorie difensive e chiedere audizioni. Al termine, la Commissione decide circa l'irrogazione della sanzione e, nel rispetto dei limiti minimi e massimi fissati dalla legge, il relativo ammontare.

Nel corso del 2016 sono state irrogate sanzioni nei riguardi di 108 persone fisiche (amministratori, sindaci e responsabili), relativamente a 31 fattispecie, per un ammontare complessivo di circa 520.000 euro.

Le fattispecie che hanno dato luogo alle suddette sanzioni sono principalmente riconducibili a inadempimenti informativi nei confronti della COVIP, ritardi nei processi di liquidazione dei trasferimenti, carenze documentali nella gestione delle anticipazioni. Rispetto a tali fattispecie sono state riscontrate, nei riguardi dei sindaci, carenze nei controlli e, nei riguardi dei responsabili, l'omessa vigilanza circa il rispetto della relativa normativa.

Nell'anno si sono inoltre riscontrate due situazioni per le quali si è resa necessaria una segnalazione alla Procura della Repubblica.

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione

2.2 La gestione delle segnalazioni statistiche e di vigilanza

Il “Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione” (di seguito, Manuale) ha ridefinito l’intero assetto dei flussi di dati quantitativi che le forme di previdenza complementare sono tenute a trasmettere alla COVIP (Circolare COVIP dell’11 gennaio 2013).

La soluzione tecnologica adottata per acquisire le informazioni è frutto di un apposito accordo stipulato tra la COVIP e la Banca d’Italia; esso prevede che la COVIP si avvalga di una versione personalizzata della piattaforma sviluppata dalla Banca d’Italia per gestire i dati raccolti dai soggetti vigilati da quest’ultima Autorità (piattaforma INFOSTAT, che nella versione realizzata per la COVIP assume la denominazione INFOSTAT-COVIP).

Successivamente all’emanazione del Manuale sono state pertanto effettuate alcune attività propedeutiche alla partenza del nuovo sistema:

- è stato predisposto il sito *internet* dedicato alla raccolta dei dati richiesti;
- sono stati implementati, sulla piattaforma di raccolta, gli schemi di segnalazione previsti nel Manuale;
- è stata resa disponibile la documentazione utile ai soggetti vigilati per operare con la piattaforma (in particolare: le istruzioni relative alle modalità con le quali gli enti segnalanti devono registrarsi sul sito dedicato alla raccolta ed essere autorizzati a operare; le modalità tecnico-operative per la trasmissione dei dati; il manuale utente che descrive le diverse funzionalità delle quali è possibile avvalersi per la trasmissione delle segnalazioni; le istruzioni operative per la compilazione e la trasmissione delle informazioni sulle caratteristiche strutturali della forma pensionistica).

Tutta la documentazione relativa al nuovo assetto delle segnalazioni è pubblicata sul sito *internet* della COVIP, in una pagina appositamente dedicata (http://www.covip.it/manualistica_segna_lazioni).

Per garantire un ulteriore supporto agli enti segnalanti è stato attivato, fin dall’avvio del nuovo sistema, un servizio di *help desk* gestito da personale della COVIP, che consente agli enti segnalanti di sottoporre richieste di chiarimento su questioni di ordine tecnico, nonché sui contenuti delle informazioni (trasmettendo una *e-mail* a una apposita casella oppure rivolgendosi a un numero telefonico dedicato). I chiarimenti che si ritiene opportuno fornire al sistema in via generale dapprima vengono inclusi in un documento pubblicato sulla pagina dedicata del sito e successivamente, saranno inseriti nel Manuale, alla prima revisione utile dello stesso.

Relazione per l'anno 2016

Nel 2015 il nuovo assetto è entrato nella fase operativa, con l'invio da parte dei soggetti vigilati delle prime segnalazioni con cadenza mensile e trimestrale.

I primi due anni di operatività del nuovo sistema delle segnalazioni possono essere considerati di assestamento delle procedure implementate dai soggetti vigilati per assolvere alle informazioni richieste, considerata la maggiore complessità e analiticità delle stesse rispetto alle precedenti.

In tale contesto, l'approccio seguito dalla COVIP nei rapporti con gli operatori è stato graduale, con una maggiore tolleranza nella fase iniziale rispetto a possibili disfunzioni emerse, e andando nel tempo a richiedere sempre una maggiore attenzione nella compilazione degli schemi.

La mancata o tardiva produzione delle informazioni richieste, così come la reiterata trasmissione di un numero significativo di dati errati o non attendibili, di segnalazioni non trattabili sotto il profilo informatico o più in generale il determinarsi di situazioni che presentino in maniera sistematica carattere di criticità, costituiscono, nell'ambito dell'attività di vigilanza, un elemento di valutazione dell'organizzazione del soggetto vigilato, che può dar luogo a interventi anche di carattere sanzionatorio.

Nel complesso si può ritenere che la risposta ottenuta da gran parte degli operatori sia stata fin qui soddisfacente. Dal secondo trimestre 2015, che ha coinciso con l'invio delle prime segnalazioni con il nuovo sistema, alla fine del 2016, la percentuale di enti segnalanti con ritardi nella trasmissione dei flussi è diminuita nel complesso dal 13 al 7 per cento; il numero medio dei giorni di ritardo si è abbassato da circa 60 a 13.

L'avvio del sistema ha peraltro comportato un significativo lavoro di supporto da parte delle strutture della COVIP. Nel 2015 le richieste di chiarimento sugli aspetti di contenuto delle segnalazioni che sono pervenute via *e-mail* possono essere stimate superiori al centinaio; nel 2016 le domande sono diminuite a circa una sessantina, essendo tuttavia aumentata la complessità delle problematiche sottoposte all'attenzione degli Uffici e degli approfondimenti che ne sono derivati. A tali richieste, si aggiungono quelle relative a chiarimenti su aspetti meramente tecnici legati a difficoltà in fase di trasmissione delle segnalazioni, che possono essere stimate in circa 400.

Al fine di migliorare la qualità dei dati raccolti, rendendo allo stesso tempo più efficiente anche il rapporto con i soggetti vigilati, nel corso del 2016 sono stati implementati i primi controlli automatici che verificano la coerenza dei dati trasmessi sia con riferimento allo stesso flusso segnaletico, sia incrociando i dati ricevuti con segnalazioni diverse.

La piattaforma, infatti, consente di controllare, oltre all'avvenuta trasmissione della segnalazione e alla sua conformità alla struttura e alle specifiche tecniche definite dalla COVIP, la coerenza dei dati trasmessi sulla base di regole impostate dagli uffici dell'Autorità. In caso di esito negativo riferito a uno o a più controlli, la piattaforma genera e trasmette un rilievo (cosiddetto deterministico). A seguito di tale rilievo, l'ente

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione

segnalante deve trasmettere nuovamente i dati correggendo l'incoerenza, ovvero confermare quelli già trasmessi, giustificando i motivi che hanno dato luogo all'anomalia riscontrata dal sistema.

I controlli finora attivati nella piattaforma hanno riguardato le segnalazioni aggregate (mensili, trimestrali, annuali) e quelle disaggregate relative al portafoglio titoli. Le principali aree oggetto dei controlli sono la gestione previdenziale (movimenti di iscritti, voci di entrata e di uscita per contributi e prestazioni) e la gestione finanziaria (variazioni patrimoniali, rendimenti, consistenze e flussi dei titoli in portafoglio). La griglia dei controlli automatici a cui sono sottoposte le segnalazioni ricevute è pubblicata, in una versione tenuta costantemente aggiornata, nell'apposita pagina *internet* dedicata alla manualistica.

I primi controlli automatici sono entrati a regime nel corso della seconda metà del 2016 e hanno interessato le segnalazioni prodotte a partire dal secondo trimestre dell'anno. A seguito dei controlli, i rilievi generati dalla piattaforma con riferimento alla segnalazione del terzo trimestre del 2016 sono stati circa 1.500, numero che si è ridotto di un terzo con riguardo alla segnalazione dell'ultimo trimestre dell'anno. Il numero maggiore di rilievi ha interessato il profilo della coerenza temporale dei dati trasmessi e la consistenza dei dati del portafoglio titoli a livello disaggregato e aggregato.

All'attività di definizione dei controlli automatici sarà dato ulteriore impulso nel corso del 2017. Già in questa prima fase, peraltro, i riscontri che sono derivati dall'impostazione dei controlli sono risultati importanti per consentire agli operatori di individuare possibili errori di implementazione nelle procedure di produzione dei dati e di intervenire sulle procedure medesime.

Nel 2017 saranno impostati anche i primi controlli automatici riferiti alle segnalazioni di dati disaggregati sui singoli iscritti, trasmessi per la prima volta nel corso del 2016. Tali flussi hanno comportato la gestione di insiemi di dati di dimensioni ragguardevoli, con conseguente necessità di risoluzione di un numero non trascurabile di problemi tecnici legati ai tempi di elaborazione da parte della piattaforma. In una seconda fase, la qualità dei dati è stata verificata attraverso controlli – in prima battuta implementati al di fuori della piattaforma e riferiti alle variabili principali (iscritti, contributi e patrimonio) – che hanno portato alla trasmissione (via *e-mail*) di un numero di rilievi superiore al centinaio.

Le informazioni richieste dal Manuale sono state oggetto di aggiustamenti, pur limitati, in un'ottica di manutenzione evolutiva del Manuale medesimo.

All'inizio del 2016 la COVIP ha provveduto a integrare alcune informazioni per le quali è previsto l'invio con cadenza annuale (Circolare COVIP del 15 gennaio 2016), con riferimento sia ai dati aggregati sia ai dati disaggregati.

Relazione per l'anno 2016

Con riferimento ai dati aggregati, l'aggiornamento ha riguardato:

- il dato sugli iscritti non versanti (in modo da consentire alla COVIP di avere a disposizione tale informazione con un anticipo maggiore rispetto ai termini previsti per l'inoltro delle segnalazioni disaggregate annuali);
- i rendimenti annuali dei PIP, calcolati secondo una metodologia che consente di assicurare una maggiore confrontabilità, in generale, dei rendimenti conseguiti dalle forme pensionistiche complementari (metodologia disciplinata nella Nota metodologica per il calcolo standardizzato del rendimento al netto della tassazione dei piani individuali pensionistici di tipo assicurativo riportata nello Schema di Nota informativa);
- il dato sulle pensioni in erogazione, richiesto a livello di sezione e non più di fondo.

Le segnalazioni relative alle informazioni sui singoli iscritti sono state oggetto di una successiva revisione all'inizio del 2017, volta a rendere ancora più efficace lo svolgimento dei compiti istituzionali affidati dalla legge alla COVIP. In particolare, si è provveduto a integrare in un unico flusso le informazioni relative al singolo iscritto e pensionato e i relativi codici fiscali. La scadenza per l'invio delle prime segnalazioni che recepiscono tale ultima modifica è fissata al 31 maggio 2017.

Il flusso dei dati sui singoli iscritti rappresenta un passo in avanti molto importante per l'attività della COVIP, in quanto permette di prendere a riferimento informazioni di dettaglio sulle scelte di adesione, sul ricorso all'utilizzo delle prerogative individuali, sull'ammontare della contribuzione versata e della posizione individuale maturata nonché sulle caratteristiche socio-demografiche degli iscritti. Ciò consentirà maggiori approfondimenti e analisi, permettendo di disporre di un quadro più dettagliato e articolato del sistema della previdenza complementare, utile anche nel definire e orientare scelte di *policy* da parte dei ministeri competenti e della stessa Autorità.

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione

2.3 Gli interventi di regolamentazione

Nel corso del 2016 la COVIP ha adottato alcuni provvedimenti normativi e ha proseguito nell'attività di interpretazione della normativa di settore, sia con provvedimenti di carattere generale sia in risposta a specifici quesiti.

Interventi in materia di raccolta delle adesioni. A conclusione delle pubbliche consultazioni svolte tra la fine del 2015 e i primi mesi del 2016, relative all'informativa da rendere disponibile ai potenziali aderenti e alle modalità da seguire in sede di raccolta delle adesioni, la COVIP ha adottato a maggio 2016 tre deliberazioni: la prima ha modificato la deliberazione dell'ottobre 2006 nella parte relativa allo Schema di Nota informativa; la seconda ha modificato l'intervento del gennaio 2008 recante le Istruzioni per la redazione del "Progetto esemplificativo: stima della pensione complementare" e ulteriori disposizioni; con la terza è stato adottato il nuovo Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari (*cf. riquadro*).

Aggiornamento del Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza. A seguito di quanto emerso nel corso di operatività del nuovo sistema delle segnalazioni definito nel Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione, si è ritenuto opportuno provvedere a un suo aggiornamento. Con Circolare del 15 gennaio 2016 è stato quindi adottato il secondo aggiornamento del Manuale ed è stata prorogata la scadenza per la trasmissione delle segnalazioni annuali relative al 2015 (*cf. supra paragrafo 2.2*).

Soppressione del Fondo Gas. Con Circolare del 27 gennaio 2016 la Commissione ha fornito chiarimenti e indicazioni operative in merito alle norme, introdotte dal Decreto legge 78/2015, convertito dalla Legge 125/2015, che nel disporre la soppressione del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas (cosiddetto Fondo Gas) hanno previsto la possibilità di devolvere a previdenza complementare le contribuzioni ivi disciplinate (*cf. Relazione COVIP 2015*).

Risposte a quesiti. Le risposte a quesiti fornite dalla COVIP in tema di previdenza complementare hanno riguardato la tematica delle prestazioni (prestazioni fruibili in caso di esodo incentivato e mobilità; riscatto della posizione in caso di morte dell'aderente; anticipazioni) e le norme del DM Economia 166/2014 (in tema di incompatibilità e di limiti agli investimenti).

Quanto alle prestazioni, con risposta del febbraio 2016 la COVIP ha espresso l'avviso che i lavoratori posti nella condizione di esodo incentivato di cui all'art. 4 della Legge 92/2012 non abbiano titolo, nel periodo di permanenza di detta situazione, a chiedere l'erogazione del trattamento pensionistico di previdenza complementare ordinario o anticipato.

Relazione per l'anno 2016

Con risposta a quesito del dicembre 2016 è stato, inoltre, precisato che la procedura di mobilità, citata dal Decreto lgs. 252/2005 quale causale per il riscatto parziale, è quella prevista dall'art. 4 della Legge 223/1991 e che risulta a tal fine irrilevante che i lavoratori sottoposti alla predetta procedura beneficino o meno della "Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'Impiego" (NASpI), sostitutiva dell'indennità di mobilità. Più in generale, è stato rilevato che la sola fruizione della NASpI non rientra tra le causali che danno titolo al riscatto parziale della posizione di previdenza complementare, ai sensi del Decreto.

Circa il riscatto della posizione individuale in caso di decesso dell'aderente, la COVIP, con risposta a quesito dell'aprile 2016, ha richiamato l'attenzione sull'opportunità che, in caso di acquisizione della notizia del decesso dell'iscritto, siano adottati, ove possibile, comportamenti tendenzialmente volti alla salvaguardia dell'utilità altrui, consistenti nell'informare per tempo gli eredi e i beneficiari designati dell'esistenza del credito, avvisandoli del termine di prescrizione del loro diritto. Si è inoltre osservato che è buona prassi dotarsi di procedure idonee ad accertare l'esistenza in vita degli iscritti in ordine ai quali non affluiscano versamenti da tempo prolungato, prima della scadenza del termine di prescrizione decennale del credito, decorrente dalla data di decesso dell'iscritto.

In materia di anticipazioni, con risposta a quesito dell'ottobre 2016 la Commissione ha ritenuto non ammissibile l'ipotesi prospettata di consentire una "prenotazione dell'anticipazione", da effettuarsi al momento della concessione del mutuo per l'acquisto della prima casa di abitazione e da attivarsi concretamente, all'occorrenza, a data indefinita. L'ipotesi prefigurata non è apparsa compatibile con la normativa di settore e con gli orientamenti della Commissione, giacché la possibilità di richiedere l'anticipazione anche a distanza significativa di tempo dall'acquisto dell'immobile nei fatti avrebbe finito per incidere sulla finalità stessa dell'anticipazione.

Con riferimento al DM Economia 166/2014, con lettera del luglio 2016 è stata affrontata la tematica dell'incompatibilità tra lo svolgimento delle funzioni di amministrazione e controllo nel fondo pensione e lo svolgimento delle medesime funzioni nel gestore convenzionato e in altre società del gruppo cui appartiene il gestore convenzionato.

Circa le norme sui limiti agli investimenti, con lettera del marzo 2016 è stata fornita una risposta circa l'applicazione dei limiti posti all'esposizione valutaria dal DM Economia 166/2014. In tale sede, è stato chiarito che il citato Decreto, rispetto al precedente DM Economia 703/1996, dispone espressamente che i limiti e i criteri di investimento in esso contenuti si riferiscono alle disponibilità complessive del singolo comparto.

Con risposta a quesito dell'ottobre 2016, la Commissione ha chiarito che ai fini del calcolo del limite percentuale (del 30 per cento) previsto dall'art. 5, comma 1, secondo periodo, del DM Economia 166/2014, devono complessivamente considerarsi gli investimenti in strumenti finanziari non negoziati nei mercati regolamentati e gli

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione

investimenti in organismi di investimento collettivo del risparmio alternativi (cosiddetti FIA – *cfr. Glossario*), senza distinguere tra FIA negoziati e non negoziati nei mercati regolamentati.

Interventi di normativa primaria di interesse per la COVIP

Legge 232/2016. Agevolazioni fiscali per gli investimenti a lungo termine da parte di casse professionali e fondi pensione. I commi da 88 a 94 dell'art. 1 della Legge 232/2016 (di seguito: Legge di bilancio 2017) introducono una nuova agevolazione consistente nella esenzione dall'imposta sul reddito dei redditi derivanti dagli investimenti "qualificati" effettuati dalle casse professionali e dai fondi pensione.

La misura introdotta sostituisce, con effetto dal 1° gennaio 2017, quelle precedenti, rappresentate dai crediti d'imposta a favore di casse professionali e fondi pensione per gli investimenti infrastrutturali di cui all'art. 1 della Legge 190/2014 (*cfr. Relazione COVIP 2014 e 2015*), ora abrogati dalla Legge in oggetto.

Gli investimenti "qualificati" contemplati dalla Legge di bilancio 2017 hanno a oggetto i seguenti strumenti finanziari:

- azioni o quote di imprese residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo (ASEE) con stabile organizzazione nel territorio medesimo;
- quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'ASEE, che investono prevalentemente negli strumenti finanziari di cui al punto precedente.

Ai fini della applicabilità dell'agevolazione fiscale, gli strumenti finanziari oggetto di investimento "qualificato" devono essere detenuti per almeno cinque anni. Non sono peraltro previsti requisiti diretti a qualificare gli strumenti finanziari oggetto dell'agevolazione in relazione al loro contenuto o settore di appartenenza (ad esempio, con riferimento agli investimenti in infrastrutture, come faceva la previgente normativa).

Sono stati, poi, distintamente regolati i casi di cessione ovvero di rimborso o scadenza intervenuti prima del decorso del quinquennio (la cui disciplina era nella precedente normativa unificata). In caso di rimborso o di scadenza dei titoli oggetto di investimento prima dei cinque anni, quanto conseguito deve essere reinvestito sempre negli investimenti "qualificati", entro novanta giorni. Qualora intervenga, invece, un disinvestimento volontario (cessione) prima dei cinque anni, si avrà un recupero della tassazione non applicata in virtù dell'esenzione; in tal caso le predette imposte andranno necessariamente a gravare sugli iscritti in essere a quel momento, i quali potrebbero anche non coincidere con quelli che nel tempo hanno fruito dell'esenzione fiscale in parola.

Gli investimenti "qualificati" oggetto di agevolazione sono ammissibili fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente. Si tratta di un limite che, come rappresentato dalla relazione governativa, ha valore limitatamente all'applicabilità

Relazione per l'anno 2016

delle disposizioni fiscali, non ponendo alcun vincolo quantitativo alle attività di investimento di fondi pensione e casse professionali. Si noti peraltro, che le modalità di applicazione di detto limite (ad esempio, con riferimento all'inclusione nell'agevolazione dei soli nuovi investimenti, ovvero anche di investimenti già in essere) attendono di essere chiarite.

Per i fondi pensione è precisato infine che, ai fini della formazione delle prestazioni di previdenza complementare, i redditi derivanti dagli investimenti "qualificati" incrementano la parte corrispondente ai redditi già assoggettati a imposta (tali redditi non sono quindi tassati neanche in fase di erogazione delle prestazioni).

Ulteriori precisazioni in materia sono state introdotte dal Decreto legge 50/2017 volte a meglio specificare le dichiarazioni che devono essere rese ai fini dell'ottenimento dei benefici fiscali, la separata evidenza da mantenere delle somme destinate ai predetti investimenti qualificati e le modalità di trattamento delle minusvalenze e delle perdite realizzate.

Esenzione dall'imponibile fiscale dei contributi versati ai fondi pensione in luogo dei premi di risultato e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili. La Legge di bilancio 2017 rivede la disciplina relativa all'agevolazione fiscale spettante sui premi di risultato e sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, disciplinata dalla Legge 208/2015, consistente nell'applicazione di una imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento. In particolare, eleva da 50.000 a 80.000 euro il limite di reddito da lavoro dipendente entro il quale le norme agevolative trovano applicazione e anche la misura massima del premio che può godere delle agevolazioni fiscali, portandola a 3.000 euro annui lordi. Per le imprese che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, il limite è innalzato dalla Legge di bilancio 2017 a 4.000 euro annui lordi; il Decreto legge 50/2017 (non ancora convertito in legge), elimina tale ultima previsione, prevedendo, per i premi corrisposti sulla base di accordi sindacali sottoscritti dal 24 aprile 2017, alcuni sgravi contributivi da applicarsi su una quota di premio non superiore a 800 euro.

Inoltre, la Legge di bilancio 2017 introduce un'ulteriore agevolazione fiscale per i contributi versati ai fondi pensione in luogo dei predetti premi di risultato, o delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili, prevedendo che gli stessi non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente e non sono soggetti alla successione imposta sostitutiva del 10 per cento, anche se eccedenti i limiti di deducibilità previsti dalla normativa sui fondi pensione. La Legge di bilancio 2017 specifica, altresì, che le somme di cui sopra non sono tassate neanche in fase di erogazione delle prestazioni pensionistiche di cui all'art. 11, comma 6, del Decreto lgs. 252/2005.

Imposte di registro, ipotecarie e catastali. La Legge di bilancio 2017 inserisce nell'art. 17 del Decreto lgs. 252/2005 un nuovo comma 9-bis, secondo il quale le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione vengono assoggettate alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro per ciascuna di esse.

La norma riproduce, sostanzialmente, quanto in passato previsto dal Decreto lgs. 124/1993, ma poi non riprodotto nel Decreto lgs. 252/2005. Si tratta di una disposizione che, mirando a una maggiore efficienza, tende a favorire le operazioni di riorganizzazione e accorpamento delle forme complementari.

RITA (Rendita integrativa temporanea anticipata). I commi da 188 a 193 dell'art. 1 della Legge di bilancio 2017 introducono, per gli iscritti alla previdenza complementare in prossimità

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione

del pensionamento, la possibilità di fruire della cosiddetta Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA), ossia la possibilità di ricevere, in tutto o in parte, l'erogazione frazionata del montante accumulato fino al conseguimento dei requisiti di accesso alla pensione nel sistema pensionistico obbligatorio. Destinatari della RITA sono i soggetti in possesso dei requisiti di età, contributivi e di maturazione del diritto a pensione di vecchiaia previsti per la percezione dell' "Anticipo finanziario a garanzia pensionistica" (cosiddetto APE, *cf.* *Glossario*) che siano in possesso dell'apposita certificazione rilasciata dall'INPS. Ciò indipendentemente dalla percezione o meno dell'APE.

La RITA ha carattere sperimentale per il periodo dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018 e non si applica alle forme pensionistiche in regime di prestazione definita.

Circa la disciplina fiscale della RITA, la parte imponibile della rendita è assoggettata a ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta dello 0,3 per cento per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di sei punti percentuali. Nel caso in cui gli anni di iscrizione alla forma pensionistica complementare siano anteriori al 2007, detti anni possono essere computati fino a un massimo di 15.

Con Circolare del 25 marzo 2017, la Commissione ha fornito indicazioni operative alle forme pensionistiche complementari. In primo luogo la COVIP ha precisato che spetta all'iscritto di valutare quanta parte del montante accumulato impegnare a titolo di RITA, mentre è da intendersi rimessa alla forma pensionistica la definizione della periodicità del pensionamento, anche attraverso l'eventuale indicazione di più opzioni alternative che possano rispondere alle diverse esigenze degli iscritti.

E' stato inoltre chiarito che nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'iscritto conserverà il diritto di usufruire delle ordinarie prestazioni in capitale e rendita a valere sulla porzione residua di montante individuale, che continuerà a essere gestito dalla forma pensionistica complementare.

Riguardo alla documentazione informativa la COVIP ha considerato sufficiente che le forme pensionistiche complementari predispongano un documento specifico volto a spiegare le caratteristiche della RITA e un Modulo per la richiesta della prestazione. Non è reputato necessario invece apportare integrazioni agli Statuti e Regolamenti e alle Note informative, stante anche il carattere sperimentale dell'istituto.

Nell'ottica di consentire la maturazione di un rendimento sulla posizione individuale accumulata anche nel corso di erogazione della RITA, si è ritenuto che la porzione di montante da frazionare continui a essere mantenuta in gestione. Salvo diversa volontà dell'iscritto, da esprimersi al momento della richiesta, il montante sarà riversato nel comparto più prudente, mentre le rate da erogare saranno di volta in volta ricalcolate e terranno conto delle variazioni derivanti dalla gestione.

Le modalità gestionali suindicate e le opzioni rimesse all'iscritto dovranno essere illustrate nei documenti sopra citati. Nel Modulo andrà in particolare evidenziato che l'importo della rata potrà subire variazioni, anche in negativo, in conseguenza dell'andamento dei mercati finanziari e andrà consigliato di scegliere opzioni di investimento coerenti con il ridotto orizzonte temporale residuo.

Relazione per l'anno 2016

Quanto ai costi, il documento sulla RITA dovrà esplicitare chiaramente gli importi che saranno addebitati per l'erogazione di ogni rata, ovvero *una tantum*, raccomandando di contenere gli importi nelle spese amministrative effettivamente sostenute.

È stato altresì precisato che la comunicazione periodica dovrà contenere un'informativa circa le rate erogate, facendo riserva di fornire indicazioni di maggior dettaglio sulle integrazioni da inserire nella comunicazione. Si è inoltre ravvisata l'opportunità che la comunicazione periodica fornisca un richiamo alle disposizioni relative alla RITA tra le informazioni relative alle novità legislative intervenute nel corso dell'anno.

In caso di decesso dell'iscritto in corso di percezione della RITA, si è reputato che il residuo montante corrispondente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, potrà essere riscattato secondo le regole relative alla premorienza previste dalla normativa di settore.

Infine, per quanto riguarda gli iscritti assoggettati alle previsioni del Decreto lgs. 252/2005, si è espresso l'avviso che alle rate della RITA si applichino i limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti per le prestazioni pensionistiche dal medesimo Decreto.

Decreto legge 244/2016 (Milleproroghe). Il Decreto legge 244/2016, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19/2017, modificando l'art. 18, comma 3, del Decreto lgs. 252/2005, eleva la durata della carica di Presidente e Commissari della COVIP portandola da 4 a 7 anni non rinnovabili. Per espressa previsione, la nuova norma si applica anche ai componenti della Commissione in carica alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto.

Decreto legge 189/2016. Il Decreto legge, convertito, con modificazioni, dalla Legge 229/2016, introduce una norma di favore per le anticipazioni richieste dagli iscritti residenti nei Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 ai fini dell'acquisito o della ristrutturazione della prima casa di abitazione e per ulteriori esigenze, a prescindere dal requisito degli otto anni di iscrizione. La misura ha durata triennale a decorrere dal 24 agosto 2016. Con Circolare del 9 marzo 2017, la COVIP ha fornito chiarimenti in merito.

Legge 15/2017. La Legge introduce disposizioni volte a sviluppare iniziative di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale. Entro sei mesi dalla sua entrata in vigore è previsto che il MEF, d'intesa con il MIUR, definisca la Strategia nazionale di educazione finanziaria, previdenziale e assicurativa e la trasmetta alle Camere per un parere da esprimersi a cura delle Commissioni parlamentari competenti.

Per l'implementazione della Strategia è prevista l'istituzione di un Comitato per la programmazione, promozione e coordinamento delle attività di sensibilizzazione e di educazione finanziaria previdenziale e assicurativa. Il Comitato si compone di 11 membri in carica per 3 anni, rinnovabili una sola volta, designati da alcuni Ministeri (MEF, MIUR, MISE e Lavoro), da Autorità indipendenti (Banca d'Italia, IVASS e COVIP) e da altri Enti (Consiglio nazionale consumatori e utenti, Organismo di vigilanza e tenuta Albo unico consulenti finanziari) (*cf. riquadro*).

Legge 76/2016. La Legge regola le unioni civili tra persone dello stesso sesso, prevedendo che l'unione civile attribuisce ai soggetti che la contraggono uno *status* pari a quello di coniuge. Si prevede, in particolare, che le disposizioni normative che si riferiscono al matrimonio e quelle che contengono le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti, ovunque ricorrano nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti, negli atti

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione

amministrativi e nei contratti collettivi, si applichino anche a ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Tale regola non riguarda le norme del codice civile le quali, per espressa previsione, trovano applicazione alle unioni civili solo se richiamate dalla Legge stessa. Tra le disposizioni del codice civile appositamente richiamate per le unioni civili vi sono le norme in materia di successioni legittime. Quanto ai profili patrimoniali dell'unione civile, la Legge stabilisce che il regime ordinario, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è la comunione dei beni.

Per effetto dell'assunzione dello *status* di coniuge, deve ritenersi che anche per quanto concerne la previdenza complementare le prerogative che sono riconosciute al coniuge dell'iscritto siano riferibili al soggetto che abbia stipulato con l'iscritto un'unione civile. Sul punto vengono in rilievo le norme relative alle anticipazioni della posizione individuale, al riscatto per premorienza e all'apertura di una posizione per il soggetto fiscalmente a carico.

2.4 I rapporti con la società civile: comunicazione e trasparenza istituzionali

La cura dei rapporti con la società civile vede la COVIP impegnata lungo due linee principali di sviluppo della propria attività.

Da un lato, viene in evidenza l'attività di comunicazione istituzionale, che pone in luce il ruolo dell'Autorità quale fonte autorevole di conoscenza e di orientamento nel contesto previdenziale; essa si realizza in contesti diversi ma ugualmente caratterizzati dall'intento di diffondere dati e informazioni in ambito previdenziale. Dall'altro, assume sempre maggiore rilevanza l'attività volta all'attuazione degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa in tema di trasparenza, in quanto concorre alla realizzazione di una nuova immagine dell'Autorità, quale istituzione aperta ai bisogni informativi del cittadino.

Con riguardo alla comunicazione istituzionale, va sottolineato come nel contesto previdenziale e, in particolare, in quello della previdenza complementare, l'informazione a carattere divulgativo rivesta un ruolo importante, considerato che a ciascun individuo è richiesta l'assunzione di responsabilità dirette riguardo al proprio futuro pensionistico (*cf. riquadro*); si tratta di scelte che presuppongono competenze e consapevolezza ancora non sufficientemente diffuse, la cui acquisizione favorirebbe l'assunzione di decisioni più responsabili e lungimiranti.

Nell'anno di riferimento, la COVIP ha operato nell'ottica di contribuire allo sviluppo dell'insieme di conoscenze utili ad accrescere la consapevolezza delle scelte

Relazione per l'anno 2016

individuali e collettive in ambito pensionistico. In particolare, il sito istituzionale continua a rappresentare il principale canale di comunicazione e di *front office* dell'Autorità.

In linea con le migliori pratiche internazionali in tema di *open data*, la COVIP ha messo a disposizione sul proprio sito, in forma di dati aperti (*open data*), le tavole e i grafici contenuti nella Relazione annuale. Sono state altresì pubblicate tavole che riportano le principali informazioni quantitative relative alle singole forme pensionistiche complementari, la cui diffusione peraltro assumerà cadenza regolare.

Inoltre, per facilitare l'accesso alle informazioni pubblicate anche per gli utenti non di lingua italiana, è stato pubblicato il documento in lingua inglese "*Main data on supplementary pension funds in Italy*", contenente un estratto delle principali tavole statistiche pubblicate nella Relazione annuale, una breve introduzione di commento ai dati e un glossario terminologico.

Accanto agli strumenti a carattere dichiaratamente divulgativo, come la "Guida introduttiva alla previdenza complementare", e a quelli più specifici costituiti dagli elenchi dei rendimenti delle forme pensionistiche complementari e dei costi (ISC), che consentono ai possibili aderenti di avere una percezione adeguata delle differenti condizioni di partecipazione nelle varie forme pensionistiche, la COVIP ha reso possibile il collegamento al sito dell'INPS, sezione "La mia pensione", per il calcolo della pensione di base, nella convinzione che la scelta di aderire o meno alla previdenza complementare non può prescindere dalla conoscenza del risparmio previdenziale nel regime obbligatorio.

Il sito rappresenta, peraltro, anche lo strumento attraverso cui si realizza l'altro significativo fronte di interazione dell'Autorità con i cittadini, costituito dall'attuazione degli obblighi derivanti dalla normativa in tema di trasparenza istituzionale.

Tale normativa prevede, infatti, la pubblicazione nei siti istituzionali di una serie documenti, dati e informazioni concernenti le pubbliche amministrazioni, al fine di favorire un rapporto diretto tra la singola amministrazione e il cittadino e forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche in funzione strumentale alla prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni e alla promozione della cultura dell'integrità.

In tal modo, la trasparenza concorre all'attuazione dei principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche.

E' quindi proseguita in corso d'anno l'implementazione della sezione dedicata del sito dell'Autorità, denominata "Amministrazione trasparente" (di seguito "sezione"). In particolare, è stata avviata l'attività di adeguamento al Decreto lgs. 97/2016 (di seguito Decreto), con il quale sono state apportate modifiche e integrazioni alle disposizioni in materia di pubblicità e trasparenza, di cui al Decreto lgs. 33/2013 (di seguito "Codice

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione

della trasparenza”), e a quelle in tema di prevenzione della corruzione, di cui alla Legge 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. Inoltre, il Responsabile per la trasparenza della COVIP ha provveduto a effettuare l’attestazione della pubblicazione di alcuni dati nella sezione, richiesta dall’Autorità nazionale anticorruzione (di seguito ANAC) con Deliberazione 43/2016.

Nell’ottica di un rafforzamento della trasparenza amministrativa, il Decreto intende favorire forme diffuse di controllo da parte dei cittadini e introduce misure finalizzate a una più efficace azione di contrasto ai fenomeni corruttivi nelle Pubbliche Amministrazioni. Tra queste, la più importante consiste in una nuova forma di accesso civico ai dati e ai documenti pubblici, equiparabile a quella che nei sistemi anglosassoni è definita *Freedom of Information Act* (FOIA).

Nel nuovo testo dell’art. 5 del Codice della trasparenza (come modificato dall’art. 6 del Decreto) – che contiene la disciplina fondamentale dell’accesso civico – oltre al diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati dei quali sia stata omessa la pubblicazione obbligatoria in forza della normativa vigente, viene previsto il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del medesimo Codice della trasparenza.

La COVIP, pertanto, ha disciplinato i procedimenti relativi all’accesso civico ai dati, alle informazioni e ai documenti dalla stessa detenuti con un apposito Regolamento adottato con Deliberazione del 14 dicembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 27 dicembre 2016, nonché nella sezione del sito istituzionale.

Inoltre, con il nuovo testo dell’art. 10 del Decreto viene soppresso l’obbligo di adottare e aggiornare il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, che la COVIP aveva adottato per la prima volta nel 2015 e poi aggiornato all’inizio dell’anno di riferimento. La trasparenza rimane, tuttavia, una misura fondamentale nell’ambito del sistema di prevenzione della corruzione, introdotto e disciplinato nel nostro ordinamento dalla citata Legge 190/2012 e oggetto di un percorso di implementazione da parte della COVIP (*cf. infra paragrafo 10.5*).

Nel quadro dell’attività di comunicazione tipicamente connessa al ruolo istituzionale dell’Autorità, si colloca invece la presentazione al pubblico della Relazione annuale. Si tratta per la COVIP del principale evento dell’anno, che consente di incontrare in uno stesso contesto i soggetti vigilati, le Istituzioni e la stampa, di presentare i principali dati del settore, di offrire valutazioni analitiche in merito all’evoluzione del complessivo quadro della previdenza complementare e, per quanto di competenza, delle casse professionali.

Sempre in tale contesto ma nei riguardi del Parlamento, la COVIP ha continuato a offrire un valido apporto conoscitivo grazie al vasto patrimonio di dati e informazioni relativi al sistema della previdenza complementare e delle casse professionali, e al

Relazione per l'anno 2016

costante approfondimento delle tematiche di carattere previdenziale svolto nell'ambito della propria attività istituzionale.

In particolare, si sono svolte nel corso dell'anno due audizioni del Presidente dell'Autorità presso le Commissioni competenti di Camera e Senato.

La COVIP è stata udita l'11 aprile 2016 dalla XI Commissione permanente Lavoro pubblico e privato della Camera, nell'ambito del ciclo di audizioni su tre risoluzioni parlamentari abbinata, denominate "Iniziativa in materia di Enti previdenziali privatizzati", nelle quali il Governo viene sollecitato ad assumere alcune misure, anche concernenti l'attività istituzionale della COVIP, nei riguardi di tale settore.

In tale occasione la COVIP ha auspicato l'avvio da parte del legislatore di un percorso finalizzato alla manutenzione evolutiva della disciplina di settore, per rendere più efficace ed efficiente l'azione di vigilanza sugli enti, sottolineando in particolare l'esigenza di una più adeguata procedimentalizzazione dell'attività di controllo anche funzionale a sostenere processi di miglioramento della *governance* degli enti e a rendere più efficace la gestione del patrimonio degli stessi, rafforzando in tal modo la tutela del risparmio previdenziale pubblico degli iscritti alle casse professionali.

L'Autorità, inoltre, ha evidenziato che sulla base della complessiva attività da essa svolta in questi anni, è oggi possibile disporre di un insieme di dati sulla composizione delle attività detenute dagli enti e sulle caratteristiche della relativa gestione finanziaria, connotati da un alto grado di omogeneità, e ha osservato come la stessa Autorità abbia contribuito significativamente al miglioramento delle prassi, dei comportamenti e degli assetti degli enti nell'ambito della gestione finanziaria.

Il 25 ottobre 2016 la COVIP è stata udita dalla Commissione bicamerale per la semplificazione nell'ambito della "Indagine conoscitiva sulla semplificazione e sulla trasparenza nei rapporti con gli utenti nei comparti finanziario, bancario e assicurativo".

Nell'audizione l'Autorità ha manifestato la propria sensibilità rispetto ai temi della semplificazione e della trasparenza nei riguardi degli iscritti alla previdenza complementare, sottolineando anche in tale sede il ruolo centrale dell'informazione nel predetto settore, tenuto conto delle responsabilità crescenti poste in capo agli aderenti riguardo alla propria pensione.

E' stata illustrata, inoltre, la recente revisione complessiva della regolamentazione della COVIP concernente l'informativa da rendere disponibile agli aderenti e le modalità da seguire in sede di raccolta delle adesioni (*cf. riquadro*), evidenziandone le ricadute in termini di semplificazione della predetta informativa nonché degli adempimenti gravanti sulle forme pensionistiche in fase di adesione.